

Scheda tecnica relativa ai principali contenuti del decreto legge (n.113 del 4 ottobre 2018) in materia di protezione internazionale e immigrazione

Abolizione del permesso di soggiorno per motivi umanitari

Nel provvedimento sono contenute modifiche rispetto al decreto legislativo n.286/98 intese ad abrogare i riferimenti al permesso di soggiorno per i motivi umanitari sopprimendo, di fatto, il permesso per motivi umanitari che era, prima del decreto, residuale rispetto al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, ma permetteva alle Questure di poter rilasciare un permesso di soggiorno per motivi umanitari a quei cittadini che presentavano “seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.

Le modifiche intervenute sono fortemente restrittive rispetto alla discrezionalità delle Questure ed introducono una serie di “casi speciali” meritevoli di eccezionale tutela per motivi di carattere umanitario: per cure mediche, per chi è vittima di violenza domestica o grave sfruttamento lavorativo, per chi proviene da un paese in stato di temporanea calamità e per chi ha compiuto atti di particolare valore civile.

Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (Sprar)

L'accesso al sistema di inclusione ed integrazione Sprar sarà riservato esclusivamente ai titolari di protezione internazionale e ai minori stranieri non accompagnati.

I richiedenti asilo, diversamente da quanto sinora previsto, troveranno prevalentemente accoglienza nei centri Cara (Centri di accoglienza per richiedenti asilo) e non avranno accesso ad alcun percorso strutturato di integrazione ed inclusione sociale.

Prima del decreto anche i richiedenti asilo e i destinatari di permessi di soggiorno per protezione umanitaria erano contemplati nel sistema di protezione Sprar. Con queste novità, viene fortemente ridimensionato il modello di accoglienza e integrazione diffuso sul territorio e gestito dai Comuni, rappresentato dagli Sprar a vantaggio di sistemi a ampia ricettività (Cara) dove vengono garantiti servizi essenziali ma non veri e propri percorsi articolati volti all'integrazione sociale.

Protezione internazionale: revoca e diniego

Col nuovo decreto si interviene per rendere più ampio il numero di reati che, in caso di condanna definitiva, determinano il diniego e la revoca della protezione internazionale.

Si inseriscono nei casi delittuosi di particolare gravità che destano particolare allarme sociale, il reato di violenza sessuale, rapina e lesioni gravi, violenza a pubblico ufficiale, mutilazioni genitali, furto aggravato e traffico di droga.

Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale: procedura immediata in presenza di procedimento penale o condanna

Per quanto riguarda la domanda di asilo cambiano alcune disposizioni. Il richiedente asilo che delinque ed è sottoposto a procedimento penale, o condannato anche in via non definitiva, è sottoposto ad un procedimento immediato dinanzi alla Commissione territoriale di competenza per il riconoscimento o meno dello status di rifugiato. Se la richiesta viene rigettata, lo straniero è obbligato a lasciare il territorio nazionale anche se è pendente un ricorso contro la decisione della Commissione.

Tempi di permanenza nei CPR (centri di permanenza per il rimpatrio)

Le disposizioni precedenti al decreto (T.U. sull'immigrazione, n.286/98) prevedevano che gli stranieri irregolari in attesa di essere rimpatriati potessero restarci per un limite di 90 giorni. Col provvedimento in vigore il termine di permanenza raddoppia a 180 giorni.

Trattenimento dei richiedenti asilo

Il decreto stabilisce la possibilità di trattenere anche i richiedenti asilo negli Hotspot (centri di prima accoglienza, identificazione e smistamento) per 30 giorni per accertarne l'identità e la provenienza e, se non è possibile un accertamento rapido, nei CPR per un massimo di 180 giorni.

Cittadinanza

L'importo previsto per le istanze di concessione o rinuncia, acquisto, riacquisto della cittadinanza è aumentato a 250,00. Inoltre il termine per la definizione delle procedure di acquisizione di cittadinanza per residenza, per matrimonio e per discendenza viene elevato a 48 mesi da 24. Infine verrà revocata la cittadinanza acquisita per matrimonio, residenza nei casi di condanna in via definitiva per gravi reati commessi con finalità di terrorismo o eversione, quindi nei casi in cui lo straniero rappresenti una minaccia per la sicurezza nazionale.

Il decreto, al cui testo rimandiamo per ulteriori approfondimenti, dovrà essere convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 231 del 4 ottobre 2018).